

Pubblicato il 14/10/2016

N. 04632/2016 REG.PROV.CAU.
N. 06024/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 6024 del 2016,
proposto da:

Marco Conti, rappresentato e difeso dagli avvocati Gustavo Bacigalupo , Stefano Lucidi C.F. LCDSFN61A23H501Z, Laura Giordani C.F. GRDLRA63R70H501I, con domicilio eletto presso l'avvocato Laura Giordani in Roma, via Giuseppe Avezzana n. 51;

De Cesare Luisa, rappresentata e difesa dagli avvocati Gustavo Bacigalupo , Laura Giordani C.F. GRDLRA63R70H501I, Stefano Lucidi C.F. LCDSFN61A23H501Z, con domicilio eletto presso l'avvocato Laura Giordani in Roma, via Giuseppe Avezzana n. 51;

contro

Regione Puglia in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso dall'avvocato Mariangela Rosato C.F. RSTMNG61E70E645R, con domicilio eletto presso la Delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini n. 6;

nei confronti di

Casciaro Mariella non costituita in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo della Puglia, sede di Bari, Sezione II, n. 00282/2016, resa tra le parti, concernente assegnazione sedi farmaceutiche

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2016 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Gustavo Bacigalupo, Laura Giordani e Mariangela Rosato;

Ritenuto, nei limiti della delibazione sommaria propria della fase cautelare, che le considerazioni svolte dal primo giudice debbano essere condivise;

Ritenuto, di conseguenza di dover respingere l'appello cautelare, ferma restando l'opportunità di una sollecita trattazione nel merito del ricorso di primo grado presso il Tribunale Amministrativo

adito;

Ritenuto che le spese della presente fase debbano essere integralmente compensate

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello (Ricorso numero: 6024/2016).

Compensa integralmente spese e onorari della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

L'ESTENSORE
Manfredo Atzeni

IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO